

Aviva Top Pension

Piano Individuale Pensionistico
di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione



Forme pensionistiche complementari individuali
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

SOMMARIO

1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (Tariffe PX4 - PC1) comprensive di:	pag.	3
1.1 FASE DI ACCUMULO	pag.	4
1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA	pag.	21
– ALLEGATO 1: CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	pag.	26
– ALLEGATO 2: TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA	pag.	28
2. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI AVIVA PIP AZIONARIO, AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO	pag.	32
3. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI AVIVA PIP BILANCIATO E AVIVA PIP FLESSIBILE	pag.	36
4. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA GEPI	pag.	41

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE

Le presenti Condizioni Generali sono redatte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo nr.252 del 5 dicembre 2005 di seguito "Decreto".

Sulla base di quanto espressamente indicato nel Regolamento emanato dalla COVIP il 30 novembre 2006, la Compagnia ha comunicato le presenti Condizioni Generali di Contratto alla COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - organismo pubblico di controllo sui Fondi Pensione.

Il presente Contratto è disciplinato:

- dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, dalle Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dei Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata e dalle eventuali appendici alle Condizioni Generali di Contratto firmate dalla Compagnia;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

PREMESSA

La partecipazione al Piano Individuale Pensionistico "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE" prevede due momenti distinti:

- una prima fase ("di accumulo"), che intercorre dal primo versamento al momento della pensione, nella quale l'Aderente accumula i propri contributi, che sono gestiti secondo il suo profilo di rischio e orizzonte temporale di investimento;
- una seconda fase ("di erogazione"), nella quale il montante maturato nel corso della Fase di Accumulo sarà convertito in rendita e/o liquidato sotto forma di capitale secondo i limiti fissati dal Decreto, in modo che l'Aderente possa usufruire di una prestazione previdenziale complementare.

La Compagnia ha definito per il presente Contratto tre Scelte d'Investimento:

- **Scelta Garantita:** con rivalutazione del capitale, collegata alla Gestione Interna Separata GEPI;
- **Scelta Guidata:** collegata ad una combinazione tra i Fondi Interni Assicurativi AVIVA PIP AZIONARIO e AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO - determinata in funzione della durata residua della Fase di Accumulo rispetto all'età di pensionamento presunta dell'Aderente - ed alla Gestione Interna Separata GEPI; obiettivo della presente Scelta è l'ottimizzazione dell'investimento nel tempo.
- **Scelta Libera:** collegata ai Fondi Interni Assicurativi AVIVA PIP AZIONARIO, AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO, AVIVA PIP BILANCIATO e AVIVA PIP FLESSIBILE e alla Gestione Interna Separata GEPI; nell'ambito di tale Scelta l'Aderente può scegliere in totale libertà in quanti e quali Comparti investire senza alcun limite in termini di numerosità degli stessi o di importo minimo da destinare ad ogni singolo Comparto.

L'Aderente ha la possibilità di scegliere, in base ai propri obiettivi, di investire i propri contributi in una Scelta soltanto o di combinare la Scelta Garantita alla Scelta Guidata. La Scelta Libera è sempre alternativa alla Scelta Guidata e/o alla Scelta Garantita; Scelta Libera e Scelta Guidata e/o Scelta Garantita non possono mai coesistere né con riferimento ai flussi contributivi né al capitale maturato.

1.1 FASE DI ACCUMULO

Art. 1 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dal Modulo di Adesione, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dei Regolamenti dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata, dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva S.p.A., Compagnia che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale della Compagnia ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da Unicredit Banca S.p.A. (49 per cento). Aviva S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA PLC.

Il prodotto viene distribuito da FinecoBank S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Unicredit e da Credito Emiliano S.p.A. e da Banca Euromobiliare S.p.A., appartenenti al Gruppo Bancario Credito Emiliano.

Art. 3 PRESTAZIONI ASSICURATE

La Compagnia a fronte del versamento dei contributi, si impegna a corrispondere una prestazione:

- pensionistica, in caso di vita dell'Aderente che, al termine della Fase di Accumulo, abbia maturato il diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato al successivo Art. 3.1 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE";
- in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo, come indicato al successivo Art. 3.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO".

3.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

La Compagnia si impegna a corrispondere all'Aderente, se in vita, al termine della Fase di Accumulo, il pagamento di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate - prestazione pensionistica -. La rendita annua vitalizia si ottiene applicando al montante finale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell'eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversione in rendita riportati nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA".

Sia le modalità di rivalutazione e di erogazione della rendita che le indicazioni sui coefficienti di conversione in rendita sono riportate all'Art.1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" della successiva sezione 1.2 "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA", alla quale si rinvia.

Il montante maturato al termine della Fase di Accumulo viene progressivamente costituito in funzione dei contributi versati e degli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti dall'Aderente nel corso di questa fase, ed è determinato in base alle Scelte d'Investimento scelte dall'Aderente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero nel corso della Fase di Accumulo.

Tale montante è pari alla somma dei seguenti importi:

- controvalore del capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti - Scelta Guidata o Scelta Libera -, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse alla data di scadenza della Fase di Accumulo;
- capitale assicurato, relativo ai contributi investiti nella Gestione Interna Separata GEPI - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera -, rivalutato alla data di scadenza della Fase di Accumulo in base a quanto previsto all'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" allegata alle presenti Condizioni Generali di Contratto. Aderenti fino al 01/12/2013 – tariffa PX3

Per i contributi investiti nella Gestione Interna Separata GEPI, nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita, attribuita per ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, si consolida con il capitale assicurato solo alla scadenza della Fase di Accumulo.

Aderenti dal 02/12/2013 – tariffe PX4/ PC1

Per i contributi investiti nella Gestione Interna Separata GEPI la Compagnia garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la durata della Fase di Accumulo riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

Per ulteriori informazioni relative al termine della Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rimanda all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE".

3.2 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Aderente - in qualsiasi epoca esso avvenga prima della scadenza della Fase di Accumulo, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Aderente stesso - la Compagnia corrisponda ai Beneficiari il valore di riscatto della posizione individuale.

Tale prestazione è determinata in base alle Scelte d'Investimento scelte dall'Aderente al momento della sottoscrizione ovvero nel corso della durata del Piano ed è pari alla somma dei seguenti importi:

- a) Capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata GEPI - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - pari al capitale assicurato, in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Compagnia, rivalutato in base all'eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese di ricevimento della richiesta per i mesi trascorsi da detto anniversario alla medesima data.

Aderenti fino al 01/12/2013 – tariffa PX3

Per i versamenti investiti nella Gestione Interna Separata GEPI ed effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, in caso di decesso è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita attribuita per ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto si consolida con il capitale assicurato solo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Aderente.

Aderenti dal 02/12/2013 – tariffe PX4/ PC1

Per i contributi investiti nella Gestione Interna Separata GEPI la Compagnia garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la durata della Fase di Accumulo riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

- b) controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi - Scelta Guidata o Scelta Libera -, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Compagnia;
- c) capitale Caso Morte Aggiuntivo ottenuto applicando alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b) la percentuale di maggiorazione indicata nella Tabella che segue, determinata in funzione dell'età dell'Aderente alla data del decesso:

ETÀ DELL'ADERENTE ALLA DATA DI DECESSO	% DI MAGGIORAZIONE
fino a 39 anni	5%
da 40 a 54 anni	2%
da 55 a 64 anni	1%
da 65 anni e oltre	0,2%

Il Capitale Caso Morte Aggiuntivo non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.

Art. 4 LIMITAZIONI DEL CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO (PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA)

Il Capitale Caso Morte Aggiuntivo di cui alla lettera c) del precedente Art. 3.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO" non verrà erogato qualora il decesso dell'Aderente:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;

c) sia causato da:

- **dolo dell'Aderente o dei Beneficiari;**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
- **incidente di volo**, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- **suicidio**, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso;
- **stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.**

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Aderente sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

Art. 5 DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale delle somme dovute.

Art. 6 SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'Aderente ha la possibilità di sottoscrivere il Modulo di Adesione – allegato alla Nota Informativa – presso il Soggetto Incaricato. La data di adesione ad "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE" è dunque il giorno in cui l'Aderente firma ed accetta il Modulo di Adesione e coincide con la data di conclusione del Contratto.

Art. 7 PERFEZIONAMENTO E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI ASSICURATE" decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento del primo contributo - data di perfezionamento del Contratto -.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviata all'Aderente.

Il Contratto decorrerà:

- dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento del primo contributo (data di perfezionamento del Contratto) per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti e per i lavoratori dipendenti che conferiscono alla forma pensionistica individuale sia un contributo volontario sia il TFR (Trattamento di Fine Rapporto). La data di pagamento del contributo volontario coincide con quella di adesione e conclusione del Contratto;
- dal secondo giorno di Borsa aperta successivo al versamento del TFR da parte del datore di lavoro (data di perfezionamento del Contratto), per i lavoratori dipendenti che aderiscono attraverso il conferimento del solo TFR.

Art. 8 DIRITTO DI RECESSO

L'Aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del Contratto come disciplinato dall'Art. 6 "SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" che precede.

L'Aderente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare alla Compagnia - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno - una lettera contenente gli elementi identificativi del Modulo di Adesione al seguente indirizzo:

Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini, 14

20161 Milano.

La Compagnia, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Compagnia antecedentemente alla data di decorrenza del contratto, il contributo eventualmente versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Compagnia dal giorno della data di decorrenza del contratto, la somma dei seguenti due importi:
 - l'eventuale parte di premio destinata alla Gestione Interna Separata della Scelta Garantita e/o della Scelta Guidata o della Scelta Libera;
 - l'eventuale premio, destinato ai Fondi Interni Assicurativi della Scelta Guidata o della Scelta Libera, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza del Contratto;al netto di una spesa fissa pari a 50,00 Euro trattenuta dalla Compagnia a titolo di spesa di adesione al Contratto.

Art. 9 DURATA DELLA FASE DI ACCUMULO

La durata della Fase di Accumulo viene fissata in un intervallo temporale compreso tra la conclusione del Contratto ed il momento in cui l'Aderente maturerà i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'Aderente può prorogare anche dopo tale termine la Fase di Accumulo secondo quanto previsto dal "Decreto".

Per ulteriori informazioni relativamente alla durata della Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rimanda all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE".

Art. 10 CONTRIBUZIONE

In base a quanto indicato all'Art. 8 "CONTRIBUZIONE" del Regolamento di "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l'Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi.

La contribuzione alle forme pensionistiche complementari viene attuata mediante versamento di contributi a carico dell'Aderente, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR maturando.

L'entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell'Aderente, viene indicata dallo stesso all'atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

L'entità dei contributi può essere stabilita in cifra fissa oppure in percentuale del reddito o della retribuzione.

L'Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

Il primo contributo a carico dell'Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di perfezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l'Aderente sia in vita, ad ogni ricorrenza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto - a seconda della periodicità di versamento prescelta.

Non è previsto un importo minimo per i contributi.

I contributi vengono fatti confluire nei Comparti della Scelta d'Investimento o delle Scelte d'Investimento alle quali risultano destinati in quel momento i contributi corrisposti dall'Aderente.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l'Aderente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l'importo del contributo. Tale facoltà può essere esercitata entro i 30 giorni precedenti la ricorrenza annuale, se la comunicazione viene effettuata alla Compagnia ovvero entro il giorno prima della ricorrenza annuale, se la comunicazione viene effettuata presso il Soggetto Incaricato.

Si ricorda che nel caso in cui l'Aderente scelga di contribuire in misura percentuale alla presente forma pensionistica complementare, in caso di variazione del reddito o della retribuzione, dovrà essere comunicata alla Compagnia o al Soggetto Incaricato la modifica dell'importo del contributo.

A conferma della conclusione del Contratto, e dell'avvenuta determinazione del capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - e/o del capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi della Scelta Guidata o della Scelta Libera, la Compagnia invia all'Aderente una **Lettera Contrattuale di Conferma**, entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza, contenente, oltre la data di decorrenza del Contratto, l'importo del primo versamento.

La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all'Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sottoscritta, sulla posizione individuale dell'Aderente stesso, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.

Art. 11 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

L'Aderente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo dopo la data di decorrenza del Contratto, versamenti aggiuntivi.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, l'Aderente deve utilizzare il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento**.

Il pagamento di ciascun versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione di tale Modulo.

L'Aderente in fase di sottoscrizione del Modulo per Versamenti Aggiuntivi indica, nel rispetto di quanto stabilito al successivo Art. 21 "SCELTE DI INVESTIMENTO", le Scelte d'Investimento (ed eventualmente i Comparti) nei quali desidera allocare i versamenti aggiuntivi nonché le percentuali di allocazione dei versamenti nell'ambito di ogni Scelta/Comparto.

La Compagnia invierà all'Aderente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo** a seguito del pagamento del versamento stesso.

Art. 12 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

I contributi a carico dell'Aderente sono effettuati tramite procedura di addebito su conto corrente dell'Aderente.

Solo per la tariffa PC1 è possibile versare il primo contributo, al momento dell'adesione, ed eventuali versamenti aggiuntivi successivi, anche tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad AVIVA S.p.A., specificando nella causale il nome dell'Aderente ed il numero di polizza.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento sia dei contributi che degli eventuali versamenti aggiuntivi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Nel caso in cui si verifichi la chiusura del conto corrente bancario che l'Aderente intrattiene presso il Soggetto Incaricato, al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, la Compagnia provvede ad indicare all'Aderente possibili diverse modalità di pagamento dei contributi successivi.

Per quanto riguarda il versamento del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente Intestato ad AVIVA S.p.A. il cui codice IBAN è riportato nel Modulo di adesione, specificando nella causale il nome dell'Aderente ed il numero di polizza e che i versamenti derivano da TFR maturando o da contributo a carico del datore di lavoro.

Art. 13 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE

La Compagnia investe i contributi versati nei Comparti delle Scelte d'Investimento stabilite dall'Aderente in base alle percentuali di investimento indicate dallo stesso al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e, successivamente, nel corso della durata della Fase di Accumulo.

La parte di montante maturato investito nei Fondi Interni Assicurativi della Scelta Guidata o della Scelta Libera viene espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi.

Ai fini della determinazione del numero di quote, si procede come segue:

- il primo contributo – o la prima rata di contribuzione in caso di frazionamento del premio - viene:
 - diminuito delle spese applicate dalla Compagnia di cui al successivo Art. 15 “SPESE”;
 - diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dall'Aderente del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di perfezionamento del Contratto;
- i versamenti successivi al primo, vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dalla Compagnia di cui al successivo Art. 15 “SPESE”;
 - divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dall'Aderente del primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di incasso da parte della Compagnia;
- gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono:
 - diminuiti delle spese applicate dalla Compagnia di cui al successivo Art. 15 “SPESE”;
 - divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dall'Aderente, del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento del versamento aggiuntivo presso il Soggetto Incaricato;
- relativamente al trasferimento DA un'altra forma pensionistica complementare:
 - il capitale trasferito viene diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Compagnia del versamento dell'importo trasferito.

In caso di investimento, anche parziale, nella Gestione Interna Separata, la Compagnia investe tale importo alla data di decorrenza del Contratto per il primo contributo e alla data di incasso per i successivi versamenti.

I contributi successivi al primo, verranno fatti confluire nei Comparti della Scelta o delle Scelte d'Investimento precedentemente scelte ovvero potranno essere allocati in Comparti diversi sempre nel rispetto delle regole previste per l'assegnazione dei contributi come indicato al successivo Art. 21 “SCELTE D'INVESTIMENTO”.

Art. 14 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Compagnia, ai sensi dei rispettivi Regolamenti, e pubblicato giornalmente sul quotidiano a diffusione nazionale indicato al punto I2. “VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO” della Nota Informativa e sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.avivaitalia.it nella sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. La Compagnia si riserva, previo avviso all'Aderente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Compagnia considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 15 SPESE

SPESE DA SOSTENERE ALL'ATTO DELL'ADESIONE

La Compagnia trattiene, solo in caso di recesso dal Contratto, una spesa di adesione pari a 50,00 Euro.

SPESE DIRETTAMENTE A CARICO DELL'ADERENTE

Su ciascun versamento e su ogni versamento aggiuntivo la Compagnia trattiene - a titolo di caricamento – un importo percentuale pari al 2% del contributo corrisposto.

Art. 16 INTERRUZIONE E RIPRESA DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ADERENTE

Come indicato all'Art. 8 comma 3 "CONTRIBUZIONE" del Regolamento di "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", l'Aderente ha facoltà - in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo - di sospendere o di interrompere la contribuzione, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico.

In tal caso:

- il Contratto rimane in vigore per il montante maturato investito alla data di sospensione o interruzione;
- le prestazioni previste dal Contratto continuano ad essere concesse, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione;
- il TFR maturando può continuare a essere conferito nel presente Contratto, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione a suo carico.

Ogni richiesta di sospensione deve pervenire alla Compagnia almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale rispetto alla data di decorrenza ovvero entro il giorno prima della ricorrenza annuale se la comunicazione viene effettuata presso il Soggetto Incaricato.

L'Aderente ha altresì la possibilità di riprendere, in qualsiasi momento, la contribuzione precedentemente interrotta, senza dover corrispondere i contributi arretrati.

Art. 17 TRASFERIMENTI

TRASFERIMENTI AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'Aderente può trasferire liberamente la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di adesione al presente Contratto.

Come indicato all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", l'Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

A seconda dei Comparti scelti dall'Aderente, il capitale costitutivo della rendita maturato a quel momento ed oggetto del trasferimento, viene calcolato sommando:

- il capitale assicurato investito nella Gestione Intera Separata GEPI - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - pari al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia, ulteriormente rivalutata in base all'eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di richiesta di trasferimento per i mesi trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi - Scelta Guidata o Scelta Libera -, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia.

In ogni caso la somma oggetto del trasferimento viene calcolata al netto di una spesa fissa di 30,00 Euro.

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento tempestivamente e comunque entro il limite massimo di 6 mesi dal ricevimento della richiesta dell'Aderente o dal ricevimento dell'autorizzazione da parte del Fondo ricevente – Fondo adeguato alla disciplina di cui al D.Lgs n. 252/2005 - se antecedente -, a condizione che tutta la documentazione di cui al successivo Art. 23 "PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA" pervenga alla Compagnia stessa almeno 45 giorni prima della scadenza del suddetto termine. In caso contrario la richiesta di trasferimento sarà considerata nulla.

Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Contratto e non è soggetto ad alcuna tassazione.

Per ulteriori informazioni relative:

- *alla possibilità di trasferire la posizione individuale anche prima del periodo minimo di permanenza*

- alla possibilità di richiedere il trasferimento della propria posizione individuale senza applicazione di alcuna spesa si rimanda all'Art. 12 "TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE ed all'Art. 22 "TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL PIP" del Regolamento di "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE"

TRASFERIMENTI DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

È sempre possibile il trasferimento del montante maturato da un'altra forma pensionistica complementare. A seconda dei Comparti scelti dall'Aderente l'importo trasferito, eventualmente ripartito secondo le percentuali indicate dall'Aderente, viene investito con le seguenti modalità:

- relativamente agli importi trasferiti nei Fondi Interni Assicurativi della Scelta Guidata o della Scelta Libera, il capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi viene calcolato in base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento da parte della Compagnia dell'importo trasferito e della documentazione completa relativa al trasferimento;
- l'importo trasferito investito nella Gestione Interna Separata della Scelta Garantita e/o della Scelta Guidata o della Scelta Libera viene destinato alla Gestione Interna alla data di incasso da parte della Compagnia dell'importo trasferito e di ricevimento della documentazione completa relativa al trasferimento. Il capitale assicurato verrà eventualmente rivalutato in base a quanto previsto all'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni Generali di Contratto.

All'importo trasferito non verrà applicata alcuna spesa ed il corrispondente capitale - secondo le percentuali di allocazione scelte dall'Aderente nelle diverse Scelte d'Investimento - andrà ad incrementare la prestazione individuale in vigore prima del trasferimento stesso.

Sarà comunque necessario che l'Aderente fornisca alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - tutte le informazioni necessarie riguardanti, ad esempio, l'anzianità di iscrizione maturata presso altre forme pensionistiche e la possibilità di poter considerare o meno l'Aderente come un soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Art. 18 RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell'Aderente, di esercitare volontariamente il riscatto, parziale o totale, del montante maturato al momento del riscatto stesso nei limiti e nei casi previsti dal Decreto.

Per ulteriori informazioni relative alle condizioni in cui è possibile esercitare, in forma totale o parziale il riscatto si rimanda all'Art. 12 "TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE" del Regolamento di "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE".

Anche gli eredi, ovvero i diversi Beneficiari designati dall'Aderente, hanno il diritto di esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata, in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo - prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica -. In questo caso il valore liquidato viene determinato come indicato al precedente Art. 3.2 "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO".

La liquidazione del riscatto totale determina l'immediato scioglimento del Contratto; in caso di riscatto parziale, invece, il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Per esercitare tale richiesta, l'Aderente o gli eredi, ovvero i diversi Beneficiari designati dall'Aderente, devono compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - ed allegare tutta la documentazione richiesta di cui al successivo Art. 23 "PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA" -. La richiesta di riscatto volontario è irrevocabile.

In ogni caso, l'Aderente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Compagnia, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve termine possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

A seconda delle Scelte d'Investimento scelte dall'Aderente, il valore di riscatto totale e parziale è pari alla somma:

- del capitale assicurato investito nella Gestione Intera Separata GEPI - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - pari al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta del riscatto, rivalutato in base all'eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento della richiesta di riscatto per i mesi trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- del controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi - della Scelta Guidata o della Scelta Libera - calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Compagnia.

Art. 19 ANTICIPAZIONI

Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell'Aderente, di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata a quel momento nei limiti e nei casi previsti dal Decreto.

Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessari per avvalersi della facoltà di anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non si sia avvalso della facoltà di esercitare il riscatto totale avendo perso i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Per ulteriori informazioni relative alle anticipazioni si rimanda all'Art. 13 "ANTICIPAZIONI" del Regolamento di "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE " ed all'Art. 11 "PRESTAZIONI" del Decreto.

A seconda delle Scelte d'Investimento scelte dall'Aderente il valore delle somme percepite a titolo di anticipazione è pari alla somma:

- del capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata GEPI - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - pari al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta dell'anticipazione, rivalutato in base all'eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento della richiesta di anticipazione per i mesi trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- del controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi - della Scelta Guidata o della Scelta Libera - calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di anticipazione da parte della Compagnia.

L'importo così ottenuto viene corrisposto all'Aderente al netto di una spesa fissa pari a Euro 25,00 e delle imposte previste dalla normativa vigente.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, mediante versamenti aggiuntivi, a scelta dell'Aderente in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni in merito alle anticipazioni, in particolare alle modalità di accesso, di erogazione e ai limiti della richiesta, si rimanda al "DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI" di cui l'Aderente può richiedere una copia direttamente alla Compagnia.

Art. 20 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 21 SCELTE D'INVESTIMENTO

Il presente Contratto prevede la facoltà per l'Aderente di investire la contribuzione versata – al netto dei caricamenti di cui all'Art. 15 "SPESE" – secondo percentuali stabilite dall'Aderente stesso, nelle Scelte d'Investimento di seguito indicate:

- **Scelta Garantita** collegata alla Gestione Interna Separata GEPI;
- **Scelta Guidata** collegata ad una combinazione di Fondi Interni Assicurativi – stabilita dalla Compagnia in funzione della durata residua della Fase di Accumulo – ed alla Gestione Interna Separata;
- **Scelta Libera** collegata ai Fondi Interni Assicurativi offerti dal presente Contratto nonché alla Gestione Interna Separata GEPI la cui combinazione viene liberamente scelta dall'Aderente.

È consentito all'Aderente aderire ad una Scelta soltanto o combinare la Scelta Garantita alla Scelta Guidata; Scelta Guidata e/o Scelta Garantita sono sempre alternative alla Scelta Libera.

In conseguenza di quanto sopra indicato, le prestazioni previste dal Contratto, nella Fase di Accumulo della prestazione previdenziale, possono essere:

- espresse in quote di Fondi Interni Assicurativi, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione

e/o

- contrattualmente garantite dalla Compagnia ed eventualmente rivalutate annualmente in base al rendimento medio annuo della Gestione Interna Separata GEPI.

La Compagnia garantisce, nel caso di investimento di somme nella Gestione Interna Separata GEPI, un tasso minimo garantito, definito di seguito.

Nella Fase di Accumulo non sono previste altre garanzie di rendimento minimo offerte dalla Compagnia.

Successivamente alla decorrenza del Contratto, l'Aderente ha la facoltà di esercitare anche contemporaneamente l'una o l'altra delle seguenti operazioni:

- a) modificare la Scelta o le Scelte d'Investimento - o i relativi Comparti - alle quali destinare ciascun contributo successivo, eventualmente mantenendo laddove previsto e nel rispetto di quanto stabilito all'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH", l'allocazione del montante maturato già investito;
- b) modificare l'allocazione del montante maturato mediante nuova ripartizione dello stesso tra le Scelte d'Investimento - o tra i diversi Comparti nell'ambito delle Scelte - collegate al presente Contratto nel rispetto di quanto stabilito al seguente Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH".

Per maggiori informazioni circa le modalità e le limitazioni stabilite dal presente Contratto per le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si rinvia all'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue.

Le caratteristiche delle Scelte d'Investimento vengono di seguito riportate:

Scelta Garantita

L'Aderente può scegliere di destinare i contributi versati, o parte degli stessi, alla Gestione Interna Separata GEPI mediante l'adesione alla Scelta Garantita.

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, la Compagnia riconosce all'Aderente, che abbia investito somme nella Gestione Interna Separata, un'eventuale rivalutazione del capitale assicurato, determinata nella misura e secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni Generali di Contratto.

Nel corso della Fase di Accumulo è consentito:

- il disinvestimento totale del capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata GEPI della Scelta Garantita e l'investimento dello stesso nella Scelta Guidata o in uno o più Comparti della Scelta Libera con le modalità e alle condizioni riportate al successivo punto 22.2 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO RELATIVA AL CAPITALE MATURATO";
- il disinvestimento parziale del capitale assicurato relativo alla Gestione Interna Separata GEPI della Scelta Garantita e l'investimento dello stesso nella Scelta Guidata con le modalità e alle condizioni riportate al successivo punto 22.2 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO RELATIVA AL CAPITALE MATURATO";
- modificare il profilo di investimento dei contributi successivi, passando totalmente dalla Gestione Interna GEPI della Scelta Garantita verso la Scelta Guidata o verso uno o più Comparti della Scelta Libera alle condizioni riportate al successivo punto 22.1 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI SUCCESSIVI", o passando parzialmente dalla Gestione Interna GEPI verso la Scelta Guidata alle condizioni riportate al successivo punto 22.1 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI SUCCESSIVI".

Aderenti fino al 01/12/2013 – tariffa PX3

Per i versamenti effettuati nei primi dieci anni della Fase di Accumulo del Contratto, la misura annua minima di rivalutazione garantita al termine della Fase di Accumulo - cioè alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio - o in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Fase di Accumulo, è pari al 2%.

La Compagnia si riserva, per i successivi versamenti - con cadenza decennale - di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare per ogni decennio successivo, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all'Aderente.

Aderenti dal 02/12/2013 – tariffe PX4/ PC1

Per ciascun versamento investito nella Gestione Interna Separata GEPI nel corso della Fase di Accumulo, la Compagnia garantisce la conservazione del Capitale Assicurato riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

Scelta Guidata

L'Aderente può scegliere di avvalersi della consulenza della Compagnia che, al fine di ottimizzare nel tempo l'investimento in funzione della durata della posizione individuale stabilita dall'Aderente in fase di adesione al Contratto, predispone la combinazione tra i Fondi Interni Assicurativi AVIVA PIP AZIONARIO e AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO ed un programma di switch automatici tra gli stessi e la Gestione Interna Separata. La Compagnia adegua gradualmente la tipologia di investimento alla durata residua della posizione individuale, secondo un profilo sempre più orientato al basso rischio, come di seguito indicato:

DURATA PER LA SCELTA GUIDATA durata residua della posizione individuale rispetto all'età di pensionamento prevista nel sistema obbligatorio	FONDI INTERNI ASSICURATIVI		GESTIONE INTERNA SEPARATA GEPI
	AVIVA PIP AZIONARIO	AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO	
Maggiore di 35 anni	60%	40%	
Da 31 anni a 35 anni	60%	40%	
Da 26 anni a 30 anni	60%	40%	
Da 21 anni a 25 anni	50%	50%	
Da 16 anni a 20 anni	40%	60%	
Da 11 anni a 15 anni	30%	70%	
Da 6 anni a 10 anni	20%	80%	
Da 0 anni a 5 anni	10%	90%	
Dopo la data di maturazione dei requisiti di pensionamento	0%	0%	100%

La Compagnia al fine di ottimizzare l'investimento dell'Aderente, ad ogni ricorrenza annuale del Contratto verificherà la coerenza temporale tra la combinazione dei Fondi Interni Assicurativi in cui è investito il capitale e la durata della posizione individuale. Nel caso in cui tale durata residua sia inferiore rispetto alla "durata per la Scelta Guidata" prevista nella tabella sopra riportata, la Compagnia trasferirà il capitale maturato unitamente al nuovo contributo corrisposto, nella combinazione di Fondi Interni Assicurativi ed eventualmente nella Gestione Interna Separata coerenti con la durata residua della posizione.

La riallocazione del capitale nei nuovi Fondi Interni Assicurativi ed eventualmente nella Gestione Interna Separata non prevede alcun costo aggiuntivo ed è effettuata alla prima data di ricorrenza annua utile, nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore del numero di quote dei Fondi Interni Assicurativi di provenienza, moltiplicando il valore unitario delle quote del giorno di ricorrenza annua per il numero delle quote alla stessa data;
- detto importo, unitamente all'investimento derivante dal contributo versato alla ricorrenza annuale, viene diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi di destinazione, quale rilevato il medesimo giorno, oppure investito nella Gestione Interna Separata alla stessa data.

La Compagnia invierà all'Aderente, una **Lettera di Conferma Sostituzione** a seguito dell'avvenuta modifica della combinazione tra i Fondi Interni Assicurativi AVIVA PIP AZIONARIO e AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO e la Gestione Interna Separata.

Si precisa che nell'ambito della Scelta Guidata non è data facoltà all'Aderente di effettuare autonomamente modifiche nella combinazione dei Fondi Interni Assicurativi e della Gestione Interna Separata.

Nel caso in cui – a causa di trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari – lo switch automatico debba essere effettuato nei primi trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, questo avrà effetto a partire dal trentunesimo giorno dalla medesima data.

In ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito nell'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue, e almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale nel caso questa coincida con uno dei periodi nel quale è previsto lo switch automatico programmato, è facoltà dell'Aderente richiedere alla Compagnia, utilizzando il relativo modulo, la variazione della Scelta d'Investimento, passando:

- totalmente o parzialmente dalla Scelta Guidata alla Scelta Garantita;
- totalmente (con flusso contributivo e capitale maturato) alla Scelta Libera.

La modifica della Scelta d'Investimento avviene con le modalità ed alle condizioni previste per la sostituzione delle Scelte d'Investimento di cui all'Art. 22 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue.

Scelta Libera

L'Aderente può scegliere di destinare, anche parzialmente, ciascun contributo versato in uno o più Comparti tra quelli offerti dalla presente Scelta d'Investimento senza alcuna limitazione in ordine all'importo investito e alla numerosità dei Comparti prescelti.

I Comparti collegati alla presente Scelta sono i seguenti:

- AVIVA PIP AZIONARIO
- AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO
- AVIVA PIP BILANCIATO
- AVIVA PIP FLESSIBILE
- GESTIONE INTERNA SEPARATA GEPI

Per le caratteristiche relative alla Gestione Interna Separata GEPI si rimanda alla descrizione contenuta al precedente punto "Scelta Garantita".

Nel corso della Fase di Accumulo è consentito:

- il disinvestimento
 - totale o parziale del controvalore delle quote possedute nei Fondi Interni o del Capitale assicurato della Gestione Separata GEPI della Scelta Libera e l'investimento verso altri Comparti della Scelta Libera;
 - totale del controvalore delle quote possedute nei Fondi Interni e del capitale assicurato della Gestione GEPI relativi alla Scelta Libera e l'investimento nella Scelta Guidata e/o nella Scelta Garantita;
- modificare il profilo di investimento dei contributi successivi passando:
 - totalmente o parzialmente ad una contribuzione verso altri Fondi Interni o verso la Gestione GEPI della Scelta Libera;
 - totalmente ad una contribuzione nella Scelta Guidata e/o nella Scelta Garantita.

Art. 22 OPERAZIONI DI SWITCH

22.1 MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI SUCCESSIVI

L'Aderente gratuitamente, può chiedere alla Compagnia – utilizzando il relativo modulo di richiesta – la modifica della Scelta di Investimento (o dei Comparti nell'ambito della Scelta Libera) o della combinazione di Scelte di Investimento alle quali destinare ciascun contributo successivo, rispetto a quelli precedentemente scelti.

È possibile effettuare un'operazione di modifica della Scelta d'Investimento, per i contributi successivi, nel rispetto di un periodo minimo di partecipazione alla Scelta di un anno dall'iscrizione alla stessa ovvero di un anno dall'ultima riallocazione (switch).

La modifica della Scelta d'Investimento per quanto attiene i contributi successivi è regolata dai seguenti limiti:

- l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi indirizzati alla **Scelta Garantita** scegliendo di ripartire il flusso contributivo stesso tra la **Scelta Garantita** e la **Scelta Guidata** secondo percentuali

liberamente indicate dall'Aderente; alternatively l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi indirizzati alla **Scelta Garantita** scegliendo di destinare totalmente i futuri contributi alla **Scelta Guidata** o alla **Scelta Libera**.

- l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi indirizzati alla **Scelta Guidata** scegliendo di ripartire il flusso contributivo stesso tra la **Scelta Guidata** e la **Scelta Garantita**; alternatively l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi destinati alla **Scelta Guidata** scegliendo di destinare totalmente i futuri contributi alla **Scelta Garantita** o alla **Scelta Libera**.
- l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi indirizzati alla **Scelta Libera** scegliendo di ripartire il flusso contributivo stesso in Comparti differenti nell'ambito della stessa Scelta; alternatively l'Aderente può modificare l'allocazione futura dei contributi destinati alla **Scelta Libera** scegliendo di destinare totalmente i futuri contributi alla **Scelta Garantita** o alla **Scelta Guidata**.

Qualora venga scelta l'allocazione dei contributi successivi dalla Scelta Guidata e/o Garantita verso la Scelta Libera e viceversa, necessariamente si procederà alla riallocazione anche del capitale maturato secondo la nuova allocazione stabilita per i contributi successivi; a riguardo si rimanda al successivo paragrafo 22.2 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO RELATIVA AL CAPITALE MATURATO".

La Scelta Garantita può quindi essere combinata alla Scelta Guidata; Scelta Guidata e Scelta Garantita sono invece sempre alternative alla Scelta Libera.

22.2 MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO RELATIVA AL CAPITALE MATURATO

L'Aderente può richiedere gratuitamente alla Compagnia – utilizzando il relativo modulo di richiesta – la modifica della Scelta d'Investimento (o dei Comparti nell'ambito della Scelta Libera) ovvero della combinazione delle Scelte d'Investimento precedentemente effettuata mediante nuova allocazione del capitale maturato tra le Scelte d'investimento collegate al Contratto.

L'Aderente può scegliere di allocare il Capitale maturato in Scelte/Comparti differenti rispetto a quelli scelti per l'allocazione dei contributi a condizione che, come già stabilito per la modifica dei contributi successivi di cui al precedente punto 22.1 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI SUCCESSIVI", la Scelta Libera sia sempre alternativa alla Scelta Guidata e alla Scelta Garantita.

A seguito della modifica della Scelta o delle Scelte d'Investimento, la Compagnia invia all'Aderente in conformità a quanto stabilito da COVIP, una **Lettera di Conferma Sostituzione** a seguito dell'avvenuta modifica delle Scelte stesse.

La procedura adottata per effettuare l'operazione di sostituzione, è la seguente:

- viene determinato l'eventuale capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata GEPI - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - pari al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento, da parte della Compagnia, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento, rivalutato in base all'eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui cade la data di ricevimento del presente Modulo per i mesi trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- e/o
- viene determinato l'eventuale controvalore delle quote possedute nei Fondi Interni Assicurativi - della Scelta Guidata o della Scelta Libera - in base al valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Compagnia, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento;
 - l'importo così ottenuto:
 - nel caso venga scelto di effettuare l'investimento nei Fondi Interni Assicurativi - della Scelta Guidata o della Scelta Libera - viene diviso per il valore unitario delle quote dei Fondi stessi del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Compagnia, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento;
 - nel caso venga scelto di effettuare l'investimento nella Gestione Interna Separata - Scelta Garantita e/o Scelta Guidata o Scelta Libera - viene investito nella Gestione Interna Separata alla data di ricevimento da parte della Compagnia del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Modifica Profilo di Investimento.

La modifica della Scelta d'Investimento per quanto attiene il Capitale maturato è regolata dai seguenti limiti:

- l'Aderente può richiedere alla Compagnia – utilizzando il relativo modulo di richiesta – la modifica

del profilo di investimento precedentemente scelto, trasferendo la totalità o una parte del capitale assicurato della **Scelta Garantita** nella **Scelta Guidata** o trasferendo la totalità del Capitale assicurato in uno o più Comparti della **Scelta Libera**, secondo le regole precedentemente indicate;

- nel caso in cui l'Aderente abbia scelto la **Scelta Guidata** di investimento dei contributi, la Compagnia, senza necessità del preventivo assenso dell'Aderente, modifica (per quanto attiene flusso contributivo e capitale maturato) periodicamente la combinazione dei Fondi Interni assicurativi e della Gestione Interna Separata selezionando quella di volta in volta corrispondente alla durata residua della Fase di Accumulo.

Nell'ambito della Scelta Guidata, l'Aderente non può effettuare, fino al termine della Fase di Accumulo, modifiche delle combinazioni rispetto a quelle programmate.

L'Aderente può abbandonare totalmente o parzialmente la **Scelta Guidata** e riaderirvi nuovamente in ogni momento richiedendo alla Compagnia – tramite il relativo modulo di richiesta – la modifica della Scelta d'Investimento precedentemente scelta trasferendo una parte del capitale maturato della **Scelta Guidata** nella **Scelta Garantita**. Alternativamente l'Aderente può trasferire totalmente il capitale maturato della **Scelta Guidata** nella **Scelta Libera** o nella **Scelta Garantita**;

- l'Aderente può richiedere alla Compagnia – utilizzando il relativo modulo di richiesta – di modificare l'allocazione del capitale maturato della **Scelta Libera** tra i diversi Comparti della stessa; alternativamente l'Aderente può trasferire totalmente il capitale maturato della **Scelta Libera** nella **Scelta Guidata** e/o nella **Scelta Garantita**, secondo le regole precedentemente indicate e nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione.

Qualora venga scelta la riallocazione del capitale maturato dalla Scelta Guidata e/o Garantita verso la Scelta Libera e viceversa, necessariamente si procederà all'allocazione anche dei contributi successivi secondo la nuova riallocazione stabilita per il capitale maturato; a riguardo si rimanda al precedente paragrafo 22.1 "MODIFICA DELLA SCELTA D'INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI SUCCESSIVI".

In ogni caso è possibile effettuare un'operazione di modifica della Scelta d'Investimento, per il capitale maturato, nel rispetto di un periodo minimo di partecipazione alla Scelta di un anno dall'iscrizione allo stesso ovvero di un anno dall'ultima riallocazione (switch).

Art. 23 PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione completa richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione – indirizzate comunque ad Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano -;
- inviate ad Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni di cui all'Art. 13 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO "AVIVA TOP PENSION" (anticipazioni per spese sanitarie, terapie e interventi straordinari, anticipazioni per acquisto della prima casa o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anticipazioni per ulteriori esigenze) vengono effettuate dalla Compagnia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria; qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell'ultimo documento mancante.

Al termine della Fase di Accumulo, la rendita verrà erogata dalla Compagnia dopo il ricevimento di tutta la documentazione indicata di cui all'Art. 4 "MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA" del punto 1.2 "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA" ed entro trenta giorni dal termine del periodo di rateazione prescelto. Alle richieste di liquidazione di cui all'Art. 12 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO "AVIVA TOP PENSION" (riscatto parziale per inoccupazione, riscatto totale per sopravvenuta invalidità permanente, riscatto per morte dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo), la Compagnia darà esecuzione nel termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa salvo anomalie nella posizione contributiva. Qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell'ultimo documento mancante.

Limitatamente alle richieste di trasferimento verso altra forma pensionistica complementare di cui all'Art. 12 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO "AVIVA TOP PENSION" la Compagnia darà esecuzione alle stesse nel termine massimo di sei mesi dal ricevimento della richiesta del cliente o dal ricevimento dell'autorizzazione del Fondo ricevente – Fondo adeguato alla disciplina di cui al D.Lgs n. 252/2005 – se precedente – a condizione che tutta la documentazione richiesta e sotto riportata pervenga alla Compagnia almeno 45 giorni prima della scadenza del suddetto termine.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui l'Aderente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;
- oppure
- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Compagnia la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Compagnia.

ALLA SCADENZA DELLA FASE DI ACCUMULO

Per la documentazione richiesta nel caso di erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita, si rimanda all'Art. 4 "MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN FORMA DI RENDITA" della successiva sezione "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA".

IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE

Gli eredi o i Beneficiari devono fornire:

- **certificato di morte dell'Aderente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;**
- **certificato medico** indicante la causa del decesso;
- se l'Aderente NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Aderente (nel caso di "nipote"/"pronipote" specificare le generalità e la data del decesso del parente dell'Aderente defunto in rappresentazione del quale vanta il titolo di erede) con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altre "eredi" oltre a quelli indicati;
- se l'Aderente HA lasciato testamento: verbale di pubblicazione, copia autenticata del testamento e **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati gli eredi testamentari, distinguendoli da eventuali legatari, e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentele con l'Aderente (nel caso di "nipote"/"pronipote" specificare le generalità e la data del decesso del parente dell'Aderente defunto in rappresentazione del quale vanta il titolo di erede) con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altre "eredi" oltre a quelli indicati;
- **ricorso per l'autorizzazione e decreto del Giudice Tutelare** che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi della capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta. Nel decreto dovrà essere indicato in numero di polizza, l'importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato lo stesso, con esonero dell'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto potrà essere consegnato anche in copia autenticata;
- **in presenza di procura, procura** che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore a riscuotere le somme derivanti dal contratto indicandone il numero di polizza; segnaliamo in merito che non potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successorie;
- **in presenza di legale rappresentante - decreto di nomina del legale rappresentante** - ovvero documento equipollente dal quale si evinca il nominativo del legale rappresentante aggiornato alla data di richiesta di liquidazione;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Compagnia anche la seguente documentazione:

- * **copia di un valido documento di identità;**
 - * **copia del codice fiscale;**
 - * **dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario** con indicato l'intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN.
- In caso di richiesta di liquidazione NON mediante la compilazione del modulo di richiesta di liquidazione, **autorizzazione al trattamento dei dati personali da fornire sul Modulo Privacy** da richiedere alla Compagnia.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCOATTO E ANTICIPAZIONI

- l'Aderente dovrà fornire tutta la documentazione, stabilita dal Decreto, atta a dimostrare l'esistenza dei requisiti necessari per potersi avvalere del diritto di richiedere il riscatto totale o parziale e compilare il Modulo di richiesta di liquidazione. Le dichiarazioni sottoscritte dall'Aderente verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, l'Aderente dovrà inviare alla Compagnia anche la seguente documentazione:
 - * **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;**
 - * **copia del codice fiscale;**
 - * **dichiarazione sottoscritta dall'Aderente** con indicato l'intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; l'Aderente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale;
- per le anticipazioni l'Aderente potrà consultare il "DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI" a disposizione presso la sede della Compagnia.

IN CASO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE (INDIVIDUALE O COLLETTIVA)

- L'Aderente dovrà inviare una comunicazione scritta di richiesta di trasferimento con l'indicazione del Fondo verso il quale trasferire la propria posizione, l'indicazione dell'intestatario del conto e del codice IBAN della nuova forma pensionistica complementare (individuale o collettiva). Solo nel caso in cui la richiesta di trasferimento venga inviata a mezzo posta e non attraverso il Soggetto Incaricato, l'Aderente dovrà inviare alla Compagnia insieme alla richiesta di trasferimento la seguente ulteriore documentazione:
 - * copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - * copia del codice fiscale;diversamente sarà il Soggetto Incaricato ad effettuare l'autenticazione della richiesta di cui sopra.
- Qualora l'Aderente trasferisca la propria posizione individuale alla forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione ad una nuova attività lavorativa, l'Aderente dovrà documentare tale nuova attività e la nuova forma pensionistica.

In ogni caso, per poter procedere al trasferimento, la Compagnia ha la necessità di ricevere da parte del Fondo Cessionario (Fondo ricevente) – confermando che il Fondo Pensione di destinazione rientra nella categoria disciplinata dal D.Lgs 252/2005 – apposita autorizzazione a procedere.

L'Aderente dovrà fornire inoltre ogni altra informazione necessaria ai sensi di Legge per poter correttamente perfezionare il trasferimento.

La Compagnia si riserva inoltre di chiedere, in tutti i casi di pagamento, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Art. 24 BENEFICIARI

Al termine della Fase di Accumulo, sulla base di quanto indicato dall'Art. 11 "PRESTAZIONI" del Decreto, l'Aderente ha il diritto di percepire la prestazione pensionistica così come illustrata all'Art. 3 "PRESTAZIONI ASSICURATE" che precede.

Ai sensi del comma 3 dell'Art. 14 "PERMANENZA NELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" del Decreto, in caso di decesso dell'Aderente prima che sia maturato il diritto alla prestazione pensionistica, la sua posizione individuale sarà corrisposta agli

eredi o alle diverse persone indicate ("Beneficiari") dall'Aderente stesso. In mancanza di eredi legittimi o dei Beneficiari, la posizione individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25 CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ

Le prestazioni pensionistiche così come le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) dell'Art. 13 "ANTICIPAZIONI" del Regolamento di "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE" sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli stessi istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 26 DUPLICATO DEL MODULO DI ADESIONE

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare del Modulo di Adesione della Compagnia, lo stesso Aderente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 27 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Fermo restando che i versamenti destinati ai Fondi Interni Assicurativi, al netto delle eventuali spese, sono investiti, convertiti in numero di quote, nei Fondi Interni Assicurativi medesimi, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della Compagnia.

Art. 28 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 29 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 30 ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Compagnia farà all'Aderente ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 31 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Aderente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n.98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia.

1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

Art. 1 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA

In caso di vita dell'Aderente alla scadenza della Fase di Accumulo, ovvero in epoca successiva in caso di prosecuzione volontaria della partecipazione ad "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", il capitale maturato a tale data sarà convertito totalmente o parzialmente in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate annuali posticipate.

L'Aderente ha la possibilità di chiedere alla Compagnia che la rendita annua vitalizia rivalutabile venga corrisposta in rate posticipate di periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Tale richiesta dovrà essere effettuata con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data in cui l'Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica.

Come indicato all'Art. 10 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" del Regolamento di "AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE", l'Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

La rendita annua vitalizia si ottiene dividendo per 10.000 il montante maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell'eventuale quota da convertire in forma di capitale, e moltiplicando il risultato così ottenuto per i coefficienti di conversione in rendita riportati nella Sezione 1 dell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" che segue.

Limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012, per i versamenti effettuati entro il 31.12.2017 - fino ad un importo corrisposto annualmente pari alla massima deducibilità fiscale annua (corrispondente attualmente a Euro 5.164, 57 e comunque in vigore al momento del versamento) -, la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza a fronte di tali versamenti, per il coefficiente di conversione in rendita riportati nella Sezione 2 dell'allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" che segue. Per la parte di versamenti corrisposti annualmente eccedenti l'importo pari alla massima deducibilità fiscale annua (corrispondente attualmente a Euro 5.164,57 e comunque in vigore al momento dei versamenti) e per i versamenti effettuati successivamente al 31.12.2017 la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, a fronte di tali versamenti, per gli ultimi coefficienti di conversione determinati da parte della Compagnia, in vigore all'epoca della conversione stessa. Tali coefficienti potranno essere rideterminati in linea con quanto indicato nel successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

Limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012, relativamente alle opzioni di rendita, per tutti quei versamenti corrisposti annualmente effettuati fino al 31.12.2017 e che non eccedono il limite della massima deducibilità fiscale (corrispondente attualmente a Euro 5.164,57 e comunque in vigore al momento del versamento), i coefficienti di conversione applicati al corrispondente capitale maturato sono garantiti dalla Compagnia; per gli importi eccedenti tale limite i coefficienti di conversione applicati al corrispondente capitale maturato saranno gli ultimi determinati da parte della Compagnia, ed in vigore all'epoca della conversione stessa.

La Compagnia ha la possibilità di variare i coefficienti di conversione di cui al successivo Allegato 2 secondo quanto riportato al successivo Art. 7 "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

La rendita annua vitalizia viene annualmente rivalutata sulla base di quanto disciplinato al punto A "MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTO", dell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue.

Nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" viene indicata la percentuale di riduzione in caso di rateazione semestrale, trimestrale e mensile della rendita.

La Compagnia si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza della Fase di Accumulo una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza, con evidenza dei relativi costi e coefficienti di conversione in rendita che risulteranno in vigore all'epoca della corresponsione della prestazione pensionistica.

Entro sessanta giorni dalla data di scadenza della Fase di Accumulo, l'Aderente ha la possibilità di richiedere, in alternativa all'erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate, una delle seguenti forme di rendita rivalutabile erogabili in modo posticipato:

- a) *una rendita annua certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia* corrisposta all'Aderente per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia. In caso di decesso dell'Aderente - nei primi cinque o dieci anni - la rendita verrà corrisposta alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L'importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" sia nel periodo in cui è corrisposta in modo certo, sia successivamente a tale periodo;
- b) *una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile, in misura minore*, corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota di reversibilità scelta, alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L'importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" sia nel periodo in cui è corrisposta all'Aderente, sia, in caso di decesso, se corrisposta ai Beneficiari designati.

A scelta dell'Aderente la Compagnia può erogare, unitamente alla rendita, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato, tenendo conto delle somme già erogate a titolo di anticipazione per le quali non si è provveduto al reintegro; in tale circostanza l'importo della rendita viene proporzionalmente ridotto. Anche questa richiesta dovrà essere effettuata almeno sessanta giorni prima rispetto alla data in cui si matura il diritto alla prestazione pensionistica.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della prestazione pensionistica, non si applica agli Aderenti che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a Forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che non abbiano esercitato il diritto di riscatto totale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione.

Qualora l'importo annuo della rendita pensionistica, che si ottiene convertendo il 70% dell'intera posizione maturata alla scadenza della Fase di Accumulo al lordo delle eventuali anticipazioni non reintegrate, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può richiedere la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato.

Le condizioni e le modalità di erogazione della rendita saranno effettuate in base alle norme in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all'epoca di erogazione della prestazione in forma di rendita.

Art. 2 DATA DI DECORRENZA DELLA RENDITA

La data di decorrenza della rendita, coincide con la data di scadenza della Fase di Accumulo, indicata all'Art. 3.1 "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE" della Sezione "FASE DI ACCUMULO" delle Condizioni Generali di Contratto, fatta salva la facoltà dell'Aderente di proseguire la contribuzione al Contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di una forma di previdenza complementare.

Art. 3 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

La Compagnia inizia a corrispondere la rendita all'Aderente in via posticipata: la prima rata viene perciò liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto.

Di conseguenza, in caso di decesso dell'Aderente, l'erogazione della rendita viene a cessare con l'ultima scadenza di rata precedente la data del decesso a meno che non ricorrano i presupposti per la liquidazione della rendita reversibile o certa.

Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

Art. 4 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA

Per tutti i pagamenti della Compagnia, l'Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione o indirizzate comunque ad Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano;

-
- inviate ad Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

L'Aderente dovrà fornire la seguente documentazione:

- **copia di un documento di riconoscimento valido**, riportante i dati anagrafici dell'Aderente;
- autocertificazione dell'Aderente nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della prestazione pensionistica;
- **documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente** da esibire con periodicità annuale almeno un mese prima della scadenza della ricorrenza annua della rendita;
- entro sessanta giorni prima della scadenza della Fase di Accumulo eventuale dichiarazione sottoscritta dall'Aderente nella quale venga indicata la quota del capitale maturato a scadenza che intende farsi liquidare in forma di capitale - come indicato al precedente Art. 1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" di questa sezione;
- entro sessanta giorni prima della scadenza della Fase di Accumulo dichiarazione sottoscritta dall'Aderente nella quale venga indicata l'eventuale opzione in rendita prescelta tra quelle previste all'Art. 1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" di questa sezione in alternativa all'erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile;
- **dichiarazione sottoscritta dall'Aderente** con l'indicazione dell'Istituto Bancario, codice CAB, ABI e CIN, intestatario del conto corrente e numero di conto corrente bancario. In caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione alla Compagnia con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata di rendita.

La Compagnia si riserva di chiedere l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto dopo il ricevimento della documentazione suindicata ed entro trenta giorni dal termine del periodo di rateazione prescelto, come indicato dall'Art. 23 "PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA" della Sezione "FASE DI ACCUMULO".

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 5 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

L'ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo per i coefficienti di conversione come indicato all'Art. 1 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RENDITA" di questa sezione.

Tali coefficienti variano in base:

- all'età dell'Aderente all'epoca della conversione,
- alla generazione di appartenenza,
- alla rateazione prescelta,
- limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012 - al sesso dell'Aderente.

I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto:

- della speranza di vita residua dell'Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;
- di un rendimento atteso pari al 1,50% annuo (tasso tecnico), implicito nei coefficienti di conversione in rendita, degli investimenti operati dalla Compagnia; - limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012 tale tasso tecnico implicito nei coefficienti di conversione in rendita ammonta al 2,00% annuo -.
- di un caricamento dell'1,25% sul valore capitale della rendita, per le spese sostenute dalla Compagnia in fase di erogazione della rendita.

Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita è determinata sin dall'inizio con la garanzia di un rendimento minimo pari al tasso tecnico.

Come indicato al successivo Art. 7 “RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE” i coefficienti di conversione potrebbero essere rideterminati dalla Compagnia sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie; limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012, i coefficienti di conversione saranno rideterminati successivamente al 31.12.2017 con cadenza non inferiore a cinque anni sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie. In ogni caso tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto nei casi indicati al successivo Art. 7 “RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE”.

Nell'Allegato 2 “TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA” che segue vengono riportati - distinti in base all'anno di nascita dell'Aderente e - limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012 - al sesso dell'Aderente - i coefficienti di conversione, per 10.000,00 Euro di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo.

Per le adesioni antecedenti al 21/12/2012, i coefficienti riportati nella Sezione 2 dell'Allegato 2 “TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA” sono garantiti per i versamenti effettuati- fino ad un importo corrisposto annualmente pari alla massima deducibilità fiscale annua (corrispondente attualmente a Euro 5.164,57 e comunque in vigore al momento del versamento) - entro il 31.12.2017.

Qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti della tabella riportati nell'Allegato 2 “TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA” che segue dovranno essere ridotti rispettivamente del 1%, 1,5% o del 2%.

Art. 6 BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE

L'elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull'adozione delle seguenti ipotesi:

Per le adesioni successive al 20.12.2012:

- IPOTESI DEMOGRAFICA: utilizzo di annualità vitalizie elaborate dalla Compagnia sulla base della Tavola di mortalità IPS55U Impegni Immediati, aggravata del 22% e ponderata 40% maschi/60% femmine;
- IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse composto del 1,50%.

Per le adesioni antecedenti al 21.12.2012 i coefficienti di conversione in vigore fino al 31.12.2017 sono basati sull'adozione delle seguenti ipotesi:

- IPOTESI DEMOGRAFICA: utilizzo di annualità vitalizie elaborate dalla Compagnia sulla base della Tavola di mortalità IPS55 Impegni Immediati (modello per generazioni elaborato dall'ISTAT nel 2002 sulla base delle proiezioni di mortalità della popolazione residente per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2051), distinta per sesso e generazione;
- IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse composto del 2,00%.

Art. 7 RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

I coefficienti di conversione sono determinati in base agli elementi demografici e finanziari indicati al precedente Art. 5 “COEFFICIENTI DI CONVERSIONE”.

RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE DEMOGRAFICA

La Compagnia provvederà ad adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti, tenendo conto sia della variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da un qualificato organismo pubblico e sia dalle rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi.

I limiti e le condizioni per i quali è ammessa oggettivamente la rideterminazione e l'applicazione dei coefficienti di conversione così modificati, sono i seguenti:

- a) data di decorrenza del Contratto, in modo tale da consentire una corretta applicazione del diritto di trasferibilità della posizione previdenziale;
- b) non abbia già avuto inizio l'erogazione della rendita;
- c) la rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sui soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto della prestazione pensionistica nei tre anni successivi;
- d) - limitatamente alle adesioni antecedenti al 21/12/2012 - la rideterminazione potrà avvenire esclusivamente dopo il 31.12.2017 ad eccezione degli importi eccedenti un importo pari alla massima deducibilità fiscale

annua - corrispondente attualmente a Euro 5.164,57 e comunque in vigore al momento del versamento - per i quali la modifica dei coefficienti può essere effettuata anche anticipatamente a tale data.

La Compagnia si riserva di rivedere, ed eventualmente modificare, i coefficienti di conversione, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi. Limitatamente alle adesioni antecedenti al 21.12.2012, la Compagnia si riserva di rivedere successivamente al 31.12.2017 ed eventualmente modificare i coefficienti di conversione ogni cinque anni nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione - che incide sull'ammontare della rendita erogabile all'Aderente - avrà effetto sul capitale costitutivo della rendita derivante dai contributi corrisposti anche precedentemente nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE FINANZIARIA

In ottemperanza a modifiche del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dal Regolamento IVASS n. 21 del 28 marzo 2008, fermo restando l'obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al precedente paragrafo, la Compagnia stessa potrà modificare la base finanziaria utilizzata nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita; i nuovi coefficienti così determinati avranno effetto unicamente sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica stessa.

Limitatamente alle adesioni antecedenti al 21.12.2012, la Compagnia stessa potrà modificare la base finanziaria - nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) - unicamente con effetto sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica e comunque non prima del 31.12.2017. La Compagnia si riserva di rivedere successivamente al 31.12.2017, ed eventualmente modificare, i coefficienti di conversione ogni cinque anni, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL'ADERENTE IN CASO DI RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI

La Compagnia deve inviare almeno centoventi giorni prima della data di decorrenza delle variazioni una comunicazione contenente i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato ovvero il nuovo tasso di interesse garantito. Nella comunicazione verranno indicate le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita.

Nell'ipotesi in cui le modifiche apportate comportino un peggioramento oggettivo della prestazione pensionistica prevista dal Contratto, l'Aderente ha la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche.

Per accettare le modifiche non sarà necessario operare in alcun modo e, trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della Compagnia riguardo le modifiche che interverranno, tali modifiche si considereranno pienamente accettate.

Per rifiutare le modifiche sarà sufficiente comunicare per iscritto alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - che si intende avvalersi del diritto di trasferire la propria posizione individuale ad un'altra forma pensionistica complementare.

Il trasferimento avverrà senza il pagamento di alcuna spesa secondo quanto previsto dall'Art. 17 "TRASFERIMENTI" della Sezione "FASE DI ACCUMULO" che precede.

ALLEGATO 1 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto - un piano assicurativo a premio ricorrente, destinato ad attuare una forma pensionistica complementare, come disciplinata dalla normativa sulla previdenza complementare - fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita, alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua del capitale in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata GEPI, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei Contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata GEPI.

Il Contratto prevede due distinte fasi:

- **Fase di Accumulo:** durante la quale viene costituito il capitale in base ai versamenti complessivamente effettuati (piano di versamenti);
- **Fase di Erogazione della Rendita:** durante la quale il capitale, maturato nella fase precedente, viene utilizzato per l'erogazione di una rendita vitalizia.

FASE DI ACCUMULO:

A - MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE

Il beneficio finanziario attribuito al Contratto è pari al rendimento finanziario annuo, - conseguito dalla Gestione Interna Separata GEPI nell'esercizio costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data in cui matura la rivalutazione determinato con i criteri indicati nel "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA GEPI - diminuito di una commissione di gestione variabile in funzione del rendimento finanziario annuo della GEPI indicata nella seguente tabella:

RENDIMENTO FINANZIARIO ANNUO DEL GEPI	COMMISSIONE DI GESTIONE
fino al 3,30%	1,00% in misura fissa
dal 3,31% al 3,99%	30% * Rendimento Finanziario Annuo GEPI
dal 4,00%	1,20% in misura fissa

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario come sopra definito.

Aderenti fino al 01/12/2013 – tariffa PX3

Per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, la misura annua minima di rivalutazione garantita è pari al 2%. Per i successivi versamenti, la Compagnia si riserva di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all'Aderente.

La misura annua minima di rivalutazione viene garantita soltanto al termine della Fase di Accumulo o in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo.

Aderenti dal 02/12/2013 – tariffe PX4/ PC1

Per ciascun versamento investito nella Gestione Interna Separata GEPI, nel corso della Fase di Accumulo, la Compagnia assicura un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la Durata della Fase di Accumulo; pertanto, la misura annua di rivalutazione non potrà mai essere negativa.

B - RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato viene eventualmente rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione sopra indicata;
- le quote di capitale derivanti dai premi effettivamente pagati nei dodici mesi precedenti l'anniversario in cui viene effettuata la rivalutazione vengono invece aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura di rivalutazione sopra indicata, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la data di ogni singolo pagamento ed il suddetto anniversario.

- la somma dei due precedenti importi è diminuita delle eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti, anticipazione e operazioni di Switch verso il Fondo Interno Assicurativo, effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuno rivalutato in pro rata per i mesi interi trascorsi tra la data di disinvestimento e la ricorrenza annua del Contratto.

Il capitale verrà rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A.

C - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RISCATTO, DI TRASFERIMENTO, DI ANTICIPAZIONE, DI DECESSO DELL'ADERENTE, DI TERMINE DELLA FASE DI ACCUMULO

In caso di riscatto, di trasferimento ad altra forma pensionistica, di anticipazione, di decesso dell'Aderente ovvero di termine della Fase di Accumulo, sempre che la data di richiesta del riscatto, di trasferimento, di anticipazione, di decesso dell'Aderente ovvero di termine della Fase di Accumulo, non coincida con uno degli anniversari della data di decorrenza, il capitale assicurato viene eventualmente rivalutato nei termini seguenti:

- il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo l'eventuale misura annua di rivalutazione - di cui al punto A - in vigore nel mese in cui cade la data di riferimento - relativa all'evento interessato - per i mesi interamente trascorsi tra il suddetto anniversario e la data di riferimento di cui sopra.
- le quote di capitale derivanti dai premi pagati nel periodo compreso tra il suddetto anniversario e la data di riferimento citata - relativa all'evento interessato - vengono aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo l'eventuale misura di rivalutazione fissata a norma del punto A, in vigore nel mese in cui cade la data di riferimento di cui sopra, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la data di ogni singolo pagamento e la suddetta data di riferimento di cui sopra.
- la somma dei due precedenti importi è diminuita delle eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, nel periodo compreso tra il suddetto anniversario e la data di pervenimento della richiesta citata, ciascuna rivalutata in pro rata per i mesi interi trascorsi tra la data di disinvestimento e il secondo giorno di Borsa aperta della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta da parte della Compagnia.

FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA:

A - MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTO

Il beneficio finanziario da attribuire alla rendita in godimento è pari al rendimento finanziario annuo, - conseguito dalla Gestione Interna Separata GEPI nell'esercizio costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario della data di decorrenza del pagamento della rendita, determinato con i criteri indicati nel "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "POLIZZE PENSIONISTICHE INDIVIDUALI GEPI" - diminuito di una commissione applicata in misura fissa e pari allo 0,75%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 1,50%, la differenza tra il beneficio finanziario e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale.

Limitatamente alle adesioni antecedenti al 21.12.2012, la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2,00% la differenza tra il beneficio finanziario e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale.

B - RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ANNUA VITALIZIA DURANTE IL GODIMENTO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento, la rendita annua all'anniversario della data di decorrenza della rendita immediatamente precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A.

ALLEGATO 2 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

SEZIONE 1 TABELLA DEI COEFFICIENTI RELATIVI ALLE ADESIONI SUCCESSIVE AL 20.12.2012

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressa per Euro 10.000,00 di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti della tabella dovranno essere ridotti rispettivamente dell'1%, dell'1,5% o del 2%.

Età del Pensionamento	NATI DAL 1940 AL 1948		
	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	379,99	379,66	378,63
56	388,55	388,18	386,98
57	397,61	397,18	395,78
58	407,21	406,72	405,08
59	417,40	416,82	414,89
60	428,22	427,53	425,26
61	439,70	438,88	436,19
62	451,89	450,92	447,74
63	464,85	463,70	459,95
64	478,67	477,29	472,87
65	493,36	491,73	486,52
66	509,07	507,13	500,98
67	525,89	523,58	516,30
68	543,92	541,15	532,51
69	563,26	559,96	549,65
70	584,02	580,10	567,73
71	606,38	601,72	586,79
72	630,59	625,00	606,89
73	656,90	650,11	628,08
74	685,54	677,17	650,31
75	716,77	706,33	673,56

Età del Pensionamento	NATI DAL 1949 AL 1960		
	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	371,89	371,60	370,70
56	379,99	379,66	378,63
57	388,55	388,18	386,98
58	397,61	397,18	395,78
59	407,21	406,72	405,08
60	417,40	416,82	414,89
61	428,22	427,53	425,26
62	439,70	438,88	436,19
63	451,89	450,92	447,74
64	464,85	463,70	459,95
65	478,67	477,29	472,87
66	493,36	491,73	486,52
67	509,07	507,13	500,98
68	525,89	523,58	516,30
69	543,92	541,15	532,51
70	563,26	559,96	549,65
71	584,02	580,10	567,73
72	606,38	601,72	586,79
73	630,59	625,00	606,89
74	656,90	650,11	628,08
75	685,54	677,17	650,31

Età del Pensionamento	NATI DAL 1961 AL 1970		
	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	364,22	363,96	363,18
56	371,89	371,60	370,70
57	379,99	379,66	378,63
58	388,55	388,18	386,98
59	397,61	397,18	395,78
60	407,21	406,72	405,08
61	417,40	416,82	414,89
62	428,22	427,53	425,26
63	439,70	438,88	436,19
64	451,89	450,92	447,74
65	464,85	463,70	459,95
66	478,67	477,29	472,87
67	493,36	491,73	486,52
68	509,07	507,13	500,98
69	525,89	523,58	516,30
70	543,92	541,15	532,51
71	563,26	559,96	549,65
72	584,02	580,10	567,73
73	606,38	601,72	586,79
74	630,59	625,00	606,89
75	656,90	650,11	628,08

Età del Pensionamento	NATI DAL 1971		
	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	356,94	356,71	356,02
56	364,22	363,96	363,18
57	371,89	371,60	370,70
58	379,99	379,66	378,63
59	388,55	388,18	386,98
60	397,61	397,18	395,78
61	407,21	406,72	405,08
62	417,40	416,82	414,89
63	428,22	427,53	425,26
64	439,70	438,88	436,19
65	451,89	450,92	447,74
66	464,85	463,70	459,95
67	478,67	477,29	472,87
68	493,36	491,73	486,52
69	509,07	507,13	500,98
70	525,89	523,58	516,30
71	543,92	541,15	532,51
72	563,26	559,96	549,65
73	584,02	580,10	567,73
74	606,38	601,72	586,79
75	630,59	625,00	606,89

SEZIONE 2 **TABELLA DEI COEFFICIENTI RELATIVI ALLE ADESIONI ANTECEDENTI AL 21.12.2012**

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita pagabile in rate annuali posticipate espressa per Euro 10.000,00 di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo.

Si precisa che qualora la rendita venga erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti della tabella dovranno essere ridotti rispettivamente dell'1%, dell'1,5% o del 2%.

Età al pensionamento	SESSO: MASCHILE NATI DAL 1939 AL 1947			SESSO: FEMMINILE NATI DAL 1941 AL 1949		
	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
56	461,38	460,53	457,77	422,01	421,56	420,25
57	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
58	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
59	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
60	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
61	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
62	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
63	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
64	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
65	595,52	591,46	579,25	528,58	526,96	521,91
66	615,87	611,04	596,69	544,85	542,94	536,99
67	637,72	631,96	615,05	562,36	560,09	553,05
68	661,20	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13
69	686,49	678,32	654,57	601,58	598,35	588,28
70	713,73	704,02	675,69	623,56	619,72	607,54

Età al pensionamento	SESSO: MASCHILE NATI DAL 1948 AL 1960			SESSO: FEMMINILE NATI DAL 1950 AL 1962		
	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	440,48	439,85	437,83	405,36	405,00	403,97
56	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
57	461,38	460,53	457,77	422,01	421,56	420,25
58	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
59	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
60	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
61	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
62	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
63	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
64	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
65	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
66	595,52	591,46	579,25	528,58	526,96	521,91
67	615,87	611,04	596,69	544,85	542,94	536,99
68	637,72	631,96	615,05	562,36	560,09	553,05
69	661,20	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13
70	686,49	678,32	654,57	601,58	598,35	588,28

Età al pensionamento	SESSO: MASCHILE NATI DAL 1961 AL 1970			SESSO: FEMMINILE NATI DAL 1963 AL 1972		
	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	430,91	430,36	428,63	397,72	397,39	396,46
56	440,48	439,85	437,83	405,36	405,00	403,97
57	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
58	461,38	460,53	457,77	422,01	421,56	420,25
59	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
60	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
61	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
62	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
63	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
64	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
65	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
66	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
67	595,52	591,46	579,25	528,58	526,96	521,91
68	615,87	611,04	596,69	544,85	542,94	536,99
69	637,72	631,96	615,05	562,36	560,09	553,05
70	661,20	654,34	634,35	581,23	578,52	570,13

Età al pensionamento	SESSO: MASCHILE NATI DAL 1971			SESSO: FEMMINILE NATI DAL 1973		
	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni	Rendita vitalizia	Rendita Certa 5 anni	Rendita Certa 10 anni
55	421,86	421,38	419,89	390,47	390,17	389,33
56	430,91	430,36	428,63	397,72	397,39	396,46
57	440,48	439,85	437,83	405,36	405,00	403,97
58	450,62	449,89	447,54	413,45	413,05	411,89
59	461,38	460,53	457,77	422,01	421,56	420,25
60	472,82	471,83	468,57	431,09	430,60	429,10
61	485,00	483,82	479,98	440,74	440,18	438,47
62	497,97	496,57	492,02	451,01	450,37	448,39
63	511,78	510,10	504,72	461,95	461,21	458,91
64	526,46	524,45	518,10	473,60	472,74	470,06
65	542,08	539,68	532,19	486,01	485,01	481,88
66	558,74	555,88	547,05	499,26	498,09	494,42
67	576,51	573,11	562,72	513,45	512,07	507,76
68	595,52	591,46	579,25	528,58	526,96	521,91
69	615,87	611,04	596,69	544,85	542,94	536,99
70	637,72	631,96	615,05	562,36	560,09	553,05

2. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI AVIVA PIP AZIONARIO - AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Aviva S.p.A. (di seguito "la Compagnia") ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie suddiviso e diversificato in Fondi Interni Assicurativi, denominati AVIVA PIP AZIONARIO ED AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO.

Le risorse di ciascun Fondo Interno costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio della Compagnia ed a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.

Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Compagnia per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La Compagnia si riserva di affidare la gestione dei Fondi Interni Assicurativi e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. La Compagnia ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti degli Aderenti per l'attività di gestione dei Fondi.

La valuta di denominazione di ciascun Fondo Interno è l'Euro.

Art. 2 SCOPO DEI FONDI INTERNI

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quello di consentire la rivalutazione del capitale nel medio - lungo periodo.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il grado di rischio dei Fondi Interni dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi nonché dall'eventuale rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

Il profilo di rischio di ciascun Fondo è il seguente:

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP AZIONARIO : medio alto

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO : medio basso

In particolare l'investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri di ciascun Fondo, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

I Fondi Interni Assicurativi sono suddivisi in quote.

La costituzione delle quote viene effettuata dalla Compagnia in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Compagnia in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PIP AZIONARIO

La Compagnia investe gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP AZIONARIO in titoli azionari dell'area Europa secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Azionario*	90%	100%

** La componente azionaria del Fondo può essere costituita in misura residuale da OICR.*

È prevista la possibilità di investire gli attivi del Fondo Interno Assicurativo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del medesimo Gruppo.

Gli eventuali crediti di imposta maturati sul Fondo Interno Assicurativo saranno trattenuti dalla Compagnia.

Non è previsto l'investimento in strumenti finanziari non quotati.

L'investimento in strumenti finanziari derivati è ammesso per fini di copertura o per pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno e, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Provvedimento IVASS 297/1996 e successive modifiche.

Il *benchmark* adottato nella gestione del Fondo AVIVA PIP AZIONARIO è:

- MSCI Europe (Investimenti Azionari area Euro)

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il *benchmark*, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO

La Compagnia investe gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO prevalentemente in titoli di debito governativi e/o in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Azionario*	0%	30%
Obbligazionario	70%	100%

In particolare, il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo potrà essere investito in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, liquidità ed in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Nel corso del Contratto, gli investimenti in OICR potranno avere, mediamente, un peso del 10% circa del patrimonio del Fondo Interno.

Gli OICR utilizzati, scelti sia fra quelli di diritto comunitario che di diritto estero che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611 - come modificata dalla Direttiva CEE 88/220 - hanno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica ed altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation.

È prevista la possibilità di investire gli attivi del Fondo Interno Assicurativo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del medesimo Gruppo.

Gli eventuali crediti di imposta maturati sul Fondo Interno Assicurativo saranno trattenuti dalla Compagnia.

Non è previsto l'investimento in strumenti finanziari non quotati.

L'investimento in strumenti finanziari derivati è ammesso per fini di copertura o per pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo e, comunque, nel rispetto delle disposizioni introdotte dal Provvedimento IVASS 297/1996 e successive modifiche.

Il *benchmark* adottato nella gestione del Fondo AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO è composto da:

- 90% JPM Global Govt Bond EMU LC (Investimento Obbligazionario Governativo area Euro)
- 10% JPM Cash 3m (Investimento Monetario area Euro)

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo "a proporzioni costanti" in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il *benchmark*, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 7 SPESE ED ONERI A CARICO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Sono a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo:

- a) la commissione di gestione annua. Tale commissione, trattenuta giornalmente dalla Compagnia, è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno, al netto di tutte le passività, comprese le spese di cui alle successive lettere del presente articolo, ed è pari a:
 - Fondo Interno AVIVA PIP AZIONARIO: 2,00%
 - Fondo Interno AVIVA PIP OBBLIGAZIONARIO: 1,50%;
- b) Le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti;
- c) gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- e) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistate e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 8 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO E CALCOLO DELLA QUOTA

Le attività in cui sono investite le disponibilità di ciascun Fondo Interno Assicurativo sono valutate come segue:

- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati avviene sulla base del prezzo di riferimento del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, dell'ultimo prezzo di riferimento disponibile;
- le quote di OICR sono valutate al loro valore ufficiale nel giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;

-
- le attività denominate in valute estere sono convertite in Euro, in quanto valuta di denominazione di ciascun Fondo Interno, sulla base dei tassi di cambio correnti al giorno di valorizzazione.

Il valore del patrimonio netto di ciascun Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività detratte le spese e gli oneri di cui al precedente Art. 7 "SPESE E ONERI A CARICO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo, è pari al valore netto complessivo di ciascun Fondo diviso per il numero complessivo delle quote dello stesso, alla data di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è calcolato quotidianamente dalla Compagnia in base ai valori rilevati il secondo giorno precedente la data di calcolo a cui, quindi, occorre fare riferimento come giorno di valorizzazione della singola quota e delle attività dei Fondi.

La valorizzazione delle quote dei Fondi non viene effettuata nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali ed internazionali.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è pubblicato sul quotidiano finanziario indicato nella nota informativa e sul sito internet www.avivaitalia.it.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

Art. 9 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno.

Ciascun Fondo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza di ciascun Fondo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività di ciascun Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Aderente presso la sede della Compagnia, ultimata la verifica della Società di Revisione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 10 MODIFICHE AL REGOLAMENTO E FUSIONE DEI FONDI INTERNI

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente.

È ammessa la possibilità di fusione di ciascun Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo della Compagnia avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, la Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione all'Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

La Compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Aderente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

3. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI AVIVA PIP BILANCIATO – AVIVA PIP FLESSIBILE

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Aviva S.p.A. (di seguito l'Impresa di Assicurazione) ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari raggruppati nei Fondi Interni Assicurativi denominati AVIVA PIP BILANCIATO e AVIVA PIP FLESSIBILE.

Le risorse di ciascun Fondo costituiscono patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'art.2117 del Codice Civile.

I Fondi Interni Assicurativi sono ripartiti in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE".

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno all'Investitore-contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dall'Investitore-contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione di ciascun Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione all'Investitore-contraente.

Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

Art. 2 SCOPO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di consentire la rivalutazione del capitale nel medio lungo periodo.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio di ciascun Fondo è il seguente:

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP BILANCIATO: Medio alto

Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP FLESSIBILE: Medio.

In particolare, l'investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;

- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

Art. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220 ed eventualmente in strumenti finanziati di vario genere, tra i quali, titoli azionari, titoli di Stato e garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, zero coupon, strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazioni sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro o nelle principali valute oggetto di transazione sui mercati internazionali, non distribuiscono i proventi (anche se non si esclude la possibilità di utilizzare in futuro OICR a distribuzione di proventi) sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation.

L'investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può essere effettuato per un valore superiore al 10% del totale delle attività assegnate a ciascun fondo, con esclusione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri. Sono inoltre esclusi i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un rating pari a "AAA" o equivalente.

Non potranno essere assegnati ai Fondi Interni Assicurativi strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo e la loro ripartizione verrà effettuata in base ai criteri di investimento indicati rispettivamente nel successivo art. 6 e art. 7.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono ciascun Fondo Interno Assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo ed alla loro solidità finanziaria.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio di ciascun Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento IVASS n. 297/1996 e sue successive modifiche. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA o da Società appartenenti al Gruppo UniCredit Banca.

L'Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo e le relative scelte di investimento a Società appartenenti al Gruppo Aviva, o a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi.

Ciascun Fondo Interno Assicurativo attualmente investe gli attivi in OICR esenti da imposizione fiscale; pertanto sui Fondi non maturerà alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora il Fondo Interno Assicurativo investa in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dall'Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti.

Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Art. 6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PIP BILANCIATO

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP BILANCIATO secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	10%	50%
Obbligazionario	10%	50%
Azionario	30%	60%

Il benchmark adottato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP BILANCIATO è composto da:

- 12% MSCI North America TR (investimenti azionari area Nord America)
- 20% MSCI Europe TR (investimenti azionari area Europa)
- 30% JP Morgan Global Govt Bond EMU LC (investimenti obbligazionari area EMU)
- 30% JP Morgan Cash EMU 6m (investimenti monetari area Euro)
- 8% MSCI Pacific (investimenti azionari area Pacifico)

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.

L'obiettivo della gestione è quello di massimizzare il rendimento attraverso una gestione attiva degli investimenti del Fondo Interno assicurativo rispetto al proprio parametro di riferimento, al fine di ottimizzare la strategia gestionale. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Art. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA PIP FLESSIBILE

L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP FLESSIBILE secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	50%

L'indicazione di un parametro di mercato cui riferirsi (benchmark) non costituisce un indicatore significativo per valutare i risultati complessivi del Fondo Interno Assicurativo, in quanto la politica di gestione dello stesso può prevedere scelte di investimento particolarmente flessibili.

Art. 8 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Le spese a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:

- a) commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari a:
 - Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP BILANCIATO: 1,85 % su base annua
 - Fondo Interno Assicurativo AVIVA PIP FLESSIBILE: 1,70% su base annua;
- b) le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti;
- c) gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- e) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistate e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Art. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo stesso.

Il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 8 "SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI".

Le attività e le passività di pertinenza di ciascun Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nella Nota Informativa. L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso all'Investitore-contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti ciascun Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno Assicurativo è pubblicato sul quotidiano finanziario indicato nella nota informativa e sul sito internet www.avivaitalia.it.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Art. 10 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, ciascun Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività dei Fondi Interni Assicurativi nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote dei Fondi alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Investitore-contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il presente Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Investitore-contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Investitore-contraente.

Come indicato al precedente punto 1. del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione di ciascun Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione all'Investitore-contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l'Investitore-contraente.

4. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA DENOMINATA GEPI

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA GEPI

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GEPI, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEPI confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

Art. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEPI ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività, con i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, sufficientemente liquidi;
- Titoli obbligazionari di emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate di credito che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con un rating maggiore o uguale a Investment Grade. L'acquisto di titoli obbligazionari corporate non Investment Grade è ammesso in misura residuale.
- Titoli azionari quotati sui principali mercati regolamentati europei ed internazionali;
- Investimenti Alternativi quali: OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi;
- Partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di settore;
- Strumenti del mercato monetario, quali depositi bancari e certificati di deposito, con rating di lungo periodo delle controparti maggiore o uguale ad A- o con rating di breve periodo almeno pari ad A1 (S&p), P1 (Moody's) o F1 (Fitch).

L'investimento nelle singole classi di attività sopra elencate si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

L'area geografica di riferimento prevalente è l'Area Euro e, in misura residuale altri paesi dell'Area OCSE.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

Art. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento GEPI			
		Limiti	
Obbligazionario governativo	Titoli di Stato AAA e Supranational	≥ 0%	≤ 50%
	Titoli di stato italiano	≥ 50%	≤ 95%
	Altri titoli di stato con rating maggiore, uguale A-	≥ 0%	≤ 10%
Obbligazionario Corporate	Titoli Corporate	≥ 0%	≤ 15%
Azionario	Azionario (inclusi OICR azionari)	≥ 0%	≤ 5%
Investimenti Alternativi/Altro	Investimenti alternativi	≥ 0%	≤ 2%
	Fondi Private e Immobiliari	≥ 0%	≤ 5%
Derivati e strutturati		≥ 0%	≤ 10%

Art. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

Art. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente dalle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata GEPI è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

Art. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008